

Deliberazione n° 349 del 22 GIU. 2016

**OGGETTO:** Applicazione della normativa sul divieto di fumo e tutela della salute in conformità al progetto "OSPEDALE SENZA FUMO"

### IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

#### Premesso che

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" all'art.51 - Tutela della salute dei non fumatori - definisce le misure che servono ad eliminare l'esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e locali pubblici chiusi. La legge ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, pubblici e privati, quindi anche a studi professionali, uffici privati, bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali, stabilendo il principio che non fumare, nei locali chiusi, è la regola. La legge non è contro i fumatori, ma contro il fumo che rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l'uomo. La legge intende tutelare la salute dei non fumatori e non mira a far smettere di fumare: i fumatori sono tenuti a dilazionare il loro desiderio;
- l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano", nell'ambito delle iniziative dirette nella linea INAIL ricerca P6L3 "Studio dei comportamenti a rischio dei lavoratori (tabagismo, scorretta alimentazione e scarsa attività fisica) e promozione di stili di vita al miglioramento del benessere personale e sul lavoro che prevede l'attivazione e la realizzazione del progetto "OSPEDALE SENZA FUMO", si prefigge tra i suoi obiettivi la riduzione dei fumatori fra il personale dell'Azienda Ospedaliera e di diminuire l'impatto fortemente negativo sull'utenza, costituito dal veder fumare persona in divisa riconducibile quale dipendente;

#### Visto

che in data 11/12/2014 l'Amministrazione ha divulgato nota con prot.n°21225/E in cui ribadiva il divieto assoluto di fumo in tutti locali dell'Azienda, in prossimità degli accessi e dei percorsi sanitari individuati dai responsabili delle strutture;

#### Preso atto

che il fumo rappresenta un problema di sanità pubblica a livello mondiale ed è causa di molteplici malattie, compresi i tumori, chi respira fumo passivo ha molte probabilità di ammalarsi rispetto ai non esposti, e che l'esposizione passiva a fumo derivante dalla combustione del tabacco è un fattore di rischio cancerogeno accertato ed è da considerarsi fattore di rischio lavorativo qualora sia presente nei luoghi di lavoro i riferimenti legislativi del d.lgs. 81/08 di cui si richiamano i seguenti articoli:

- art. 15 c. 1. lett. e) "Misure generali di tutela";
- art. 18 c. 1 lett. f) "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente";
- art. 28 c. 1 "Oggetto della valutazione dei rischi";
- art. 63 c. 1 – All. IV punto 1.9.1 "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi";
- art. 222 c. 3 "Definizioni";
- art. 223 "Valutazione dei rischi" impone al datore di lavoro ";

- art. 237 c. 1 lett. b), "Misure tecniche, organizzative, procedurali";
- art. 239 c. 1 lett. a), "Informazione e formazione";

#### **Ritenuto che**

- per il Ministro della Sanità il fumo rappresenta uno dei problemi più gravi di sanità pubblica a livello mondiale, è causa di una molteplicità di malattie dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, compreso il tumore polmonare. Ogni anno in Italia sono 90.000 le morti e 3 milioni nel mondo per queste patologie, in circa il 90% dei casi la causa è il fumo di sigaretta. Lo IARC (International Agency for Research on Cancer), a seguito di uno studio condotto in 12 nazioni, ha inserito il fumo passivo nel gruppo 1° dei cancerogeni. Secondo questa classificazione, il fumo involontario è un cancerogeno certo per l'uomo. Chi respira fumo passivo ha una probabilità di ammalarsi di tumore del 20/30% superiore rispetto ai non esposti. Lo studio dimostra che l'associazione fumo passivo e ambiente lavorativo comporta un aumento significativo del rischio;
- il divieto sia esteso anche alle sigarette elettroniche, in considerazione dei possibili effetti negativi per la salute dei soggetti non fumatori esposti, specie nei luoghi chiusi, alle inalazioni di vapore contenuti, in varie percentuali, concentrazione di nicotina e di ulteriore possibili sostanze tossiche;

#### **Precisato**

che nel fumo di sigaretta sono stati identificate 4.000 sostanze. Alcune di queste: acroleina, formaldeide, ammoniaca, ossidi di azoto, materie parti-cellate, monossido di carbonio (CO), benzene, amine aromatiche, cianuri, nicotina, idrocarburi aromatici policiclici (IPA), sono noti cancerogeni, altre sono irritanti delle mucose, altre interferiscono con il trasporto dell'ossigeno, altre determinano dipendenza. L'esposizione passiva è quantitativamente più ricca per il contenuto in benzopirene (3 volte superiore), toluene (6 volte superiore), dimetilnitrosammina (50 volte superiore) del fumo inalato direttamente. Di seguito sono riportate le norme di riferimento e la loro applicazione negli ambienti di lavoro;


#### **Considerato**

infine, che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia:

### **PROPONE**


1. di approvare e pubblicare il regolamento Aziendale, in allegato, sul divieto di fumo e tutela della salute in conformità al progetto "OSPEDALE SENZA FUMO";
2. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
3. di dare immediata eseguibilità al presente atto.

Funzionario estensore  
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  
Dr.ssa Margherita Agresti



**IL DATORE di LAVORO**


Arch. Virgilio Patitucci



Letta la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata, che si intendono qui puntualmente trascritti.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Alberto Di Stasio



**IL DIRETTORE SANITARIO**

Alfonso Giordano





Applicazione della normativa sul divieto di fumo e  
tutela della salute in conformità al progetto  
” OSPEDALE SENZA FUMO”

*Redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione*



## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

### *Art.1 - Oggetto e Finalità*

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano", della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- e) ridurre il numero di fumatori attivi;
- f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

### *Art. 2 - Ambito di applicazione*

Nell'ambito dell'effettiva realizzazione delle iniziative previste dal progetto "Ospedale Senza Fumo" che si prefigge l'obiettivo di:

- ridurre la percentuale di fumatori tra il personale dell'Azienda.
- diminuire l'impatto negativo sull'utenza, costituito dal messaggio fortemente negativo prodotto dal veder fumare personale in divisa, il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualsiasi titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari. Inoltre, si applica all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa.

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

### *Art. 3 - Divieto di fumo*

E' vietato fumare in tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).



Il divieto di fumo vale anche negli studi assegnati ai singoli medici e nei locali delle sedi distaccate di Direzioni/Servizi, nonché nei locali adibiti ad archivio, magazzino o ad altro.

E' vietato inoltre fumare all'interno degli automezzi dell'Azienda (ambulanze, macchine di servizio, ecc.) o comunque utilizzate per conto dell'Azienda.

Il divieto di fumo si applica anche nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari appositamente individuate dai responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica e perimetrate.

Il divieto di fumo si estende ai balconi, terrazzi e scale antincendio.

#### ***Art. 4 – Pubblicità del divieto***

Nei locali chiusi e nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi, deve essere data adeguata pubblicità al divieto di fumo con appositi cartelli, ben visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

#### ***Art. 5 – Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: dirigenti.***

I dirigenti delle U.O. hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema, salvo l'accertamento e le contestazioni delle infrazioni di cui al successivo art. 6.

Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito al Capo Dipartimento che ha complessivamente la gestione degli spazi assegnati in uso esclusivo nello stabile; inoltre è affidata la responsabilità dell'esercizio delle suddette funzioni relativamente alle aree verdi e le vie di accesso ai vari padiglioni dell'A.O. ai dirigenti della Direzione Sanitaria, salvo diverso accordo da comunicarsi preventivamente al Datore di lavoro.

I dirigenti riguardo all'osservanza del divieto di fumo, in particolare, devono:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento;
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari in cui deve essere applicato il divieto di fumo e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento;

#### ***Art. 6 – Agenti accertatori***

L'accertamento e le contestazioni delle infrazioni sono affidati alle guardie giurate della Cooperativa S.S.P. espressamente adibite a tale servizio, formate e muniti degli strumenti necessari ad elevare la sanzione (cartellino di riconoscimento, verbali, modalità di versamento dell'importo da parte del trasgressore).





Resta ferma la competenza degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di svolgere tali attività di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge n. 689/198.

Le guardie giurate della Cooperativa S.S.P. accertatori esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo.

In particolare:

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta, entro 90 giorni dall'accertamento, con raccomandata con ricevuto di ritorno (L. n. 890/1982) con spese di invio a carico del trasgressore.

La guardia giurata della Cooperativa S.S.P. accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore).

Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere, inoltre, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il datore di lavoro dell'Azienda ;
- b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
- c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981: al trasgressore viene consegnato il bollettino di c/c postale dell'Azienda " Sant'Anna e San Sebastiano" o secondo le modalità di pagamento previste dall'Azienda stessa la sanzione potrebbe essere pagata allo sportello C.U.P. dell'A.O. cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

- a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
- b) una copia viene trasmessa tempestivamente all'Azienda , quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni.

### ***Art. 7 – Sanzioni***

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004

“Legge finanziaria 2005” salve eventuali future variazioni stabilite con legge. Pertanto, gli importi delle sanzioni sono i seguenti:

- *per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:*  
- da € 27.50 a € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

- *per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:*

- da € 220,00 a € 2.200,00 .

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.



### ***Art. 8 – Pagamento in misura ridotta.***

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Datore di lavoro dell'Azienda o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità

### ***Art. 9 – Rapporto***

La guardia giurata della Cooperativa S.S.P accertatore effettua immediatamente il rapporto dell'avvenuta sanzione, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati.

In questa prospettiva, se l'agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto al datore di lavoro e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al suddetto al datore di lavoro, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero al Datore di lavoro, secondo la procedura di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981.

Annualmente l'Azienda presenta un breve rendiconto al prefetto sull'attività di sanzionamento svolta.

### ***Art. 10 – Proventi delle sanzioni.***

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi per la violazioni del divieto di fumo spettano all'Azienda " Sant'Anna e San Sebastiano" (art. 6, comma 4 L.R. n.17/2007), la quale annualmente deve provvedere alla devoluzione del 30% di detti proventi al fine di incentivare intervento attivo da parte dell'ambulatorio per la lotta al tabagismo nella attività di prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo.

### ***Art. 11 – Ruolo degli operatori sull'applicazione del divieto di fumo***

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto,
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta,
- richiedere l'intervento di un agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivare l'intervento del Direttore di Struttura e/o del Capo Dipartimento qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.





Oggetto: progetto di istituzione “**Centro per OSPEDALE SENZA FUMO**”

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alla verifica in seguito della progettazione esecutiva è stato rilevato che per la buona riuscita del progetto è necessario delegare a soggetti esperti di amministrazione, rendicontazione ed informatica. L’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione s’intitola:” Tutela della salute dei non fumatori e definisce le misure che servono ad eliminare l’esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e locali pubblici chiusi”. La legge non è contro i fumatori, ma contro il fumo che rappresenta il principale inquinante dell’aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l’uomo. La legge intende tutelare la salute dei non fumatori, non mira a far smettere di fumare: i fumatori sono tenuti a dilazionare il loro desiderio. La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza fa preciso riferimento all’adozione di un percorso metodologico ed in particolare alla costituzione di un gruppo di valutazione interno, composto dai principali attori della sicurezza con il supporto eventualmente di professionalità esterne esperte in materia. Un gruppo che, ai fini di una corretta ed efficace tutela della salute dei non fumatori, è costituito da professionalità che devono interagire, interdipendere ed integrarsi rispetto alle proprie esperienze e competenze professionali. La logica emergente di conseguenza è necessariamente di tipo sistemico-circolare, che approcci il tema della salute dei non fumatori e della sua valutazione in tutti i suoi aspetti specialistici e soprattutto in tutti i suoi effetti attivi e retroattivi, approccio molto distante dalla semplicistica logica lineare del causa-effetto.

La salute di per sé non è un bene negoziabile e la partecipazione dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano”, nell’ambito delle iniziative dirette nella linea INAIL ricerca P6L3 “Studio dei comportamenti a rischio dei lavoratori ( tabagismo, scorretta alimentazione e scarsa attività fisica ) e promozione di stili di vita al miglioramento del benessere personale e sul lavoro che prevede l’attivazione e la realizzazione del progetto “OSPEDALE SENZA FUMO” , prefigge tra i suoi obiettivi la riduzione dei fumatori fra il personale dell’Azienda e di diminuire l’impatto fortemente negativo sull’utenza, costituito dal veder fumare persona in divisa riconducibile quale dipendente. Il livello dello stato psicofisico dei lavoratori e quindi il suo corretto inquadramento e dimensionamento nella realtà organizzativa, deriverà auspicabilmente dal confronto di istanze che nascono dai processi di interazione e relazione nel quotidiano organizzativo.

L’approccio grupppale e multidisciplinare permette anche di andare oltre all’approccio minimale offerto dalle check-list vigenti.



Il lavoro di gruppo permetterà inoltre un lavoro attento e multifocale nella definizione degli eventuali interventi correttivi post valutazione preliminare, spesso di natura organizzativa, procedurale, tecnica, di comunicazione e formazione.

Questa è un'altra faccia di una cultura aziendale della sicurezza che, "senza vergogna", si spogli delle posizioni di comodo e di resistenza ed offra ai lavoratori un esempio concreto di come tutti assieme senza stravolgimenti e strumentalizzazioni, si possa affrontare atteggiamento che è emerso e che attraversa tutto il nostro tessuto economico sociale.

Pertanto si chiede a codesta spettabile amministrazione la formale autorizzazione alla rimodulazione di un gruppo di lavoro così come schematizzato nelle tabelle di seguito indicate :

- Un'unità medica pneumologica .
- Psicologia con esperienza professionale di studio e di ricerca in ambito sanitario specifico per dipendenze da fumo .
- Sociologia con esperienza professionale in ambiente sanitario in ambulatorio di psicoterapia
- Informatico con titoli specifici (Attestati corsi RSPP moduli A - B (specifico per strutture sanitarie e pubbliche amministrazioni) – C . Esperienza in materia di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) . Esperienza informatica presso struttura sanitaria pubblica





## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15/05/2015;

- letta la suestesa proposta del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


### DELIBERA

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituenti istruttoria del presente provvedimento, confermate con l'espressione dei prescritti pareri, per l'effetto:

- approvare e pubblicare il regolamento Aziendale, in allegato, sul divieto di fumo e tutela della salute in conformità al progetto "OSPEDALE SENZA FUMO";
- pubblicare integralmente la presente deliberazione;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedaliera;
- dare immediata eseguibilità al presente atto.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Guercio  


Ametta  


Pace  